



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2040 DEL 02/11/2021

OGGETTO: S.P. 77 “ FAICCHIO – SAN LORENZELLO – BIVIO CERRETO” – CONCESSIONARIA OPEN FIBER S.P.A – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel COMUNE DI FAICCHIO (BN). INTERNO CENTRO ABITATO

IL DIRIGENTE

S.P. 77 “ FAICCHIO – SAN LORENZELLO – BIVIO CERRETO” – CONCESSIONARIA OPEN FIBER S.P.A – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel COMUNE DI FAICCHIO (BN). INTERNO CENTRO ABITATO

VISTA l’istanza della **Concessionaria OPEN FIBER S.P.A - P.I. 09320630966**, con sede Legale in Viale Certosa, 2 20155 MILANO e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 ROMA, acquisita al prot. dell’Ente al n. **0023312** in data **18.10.2021**, avente per oggetto “Istanza di autorizzazione resa ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel **COMUNE DI FAICCHIO (BN)**, nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Campania lungo la **S.P. 77**;

VISTO quanto disposto nel D.M. 01.10.2013 "Decreto scavi" che disciplina le "specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano" e "introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale";

VISTA la **d.d. del Settore Tecnico della Provincia di Benevento n. 891/06 del 20/10/2014** “*Provvedimenti di rilascio di autorizzazioni e concessioni sulle aree provinciali. Decreto 1° ottobre 1994 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto: specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*”;

VISTA la **Convenzione n. 112/2018** per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sottoscritta tra le parti **Provincia di Benevento e Infratel Italia S.p.A.**, recante “approvazione e sottoscrizione dello schema di convenzione con Invitalia – Infratel per dotare il territorio dell’infrastruttura di banda ultra larga prevista dall’accordo di programma Regione Campania – Ministero dello Sviluppo Economico del 29/07/2016 su fondi Fearr 2014/2020 di cui alla delibera del Cipe del 06/08/2015;

VISTA la **Polizza n. 460011680383** rilasciata ai sensi dell’art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Banca UniCredit;

VISTA la Polizza n. 2293186 rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.);

PRESO ATTO che il **Comune di FAICCHIO** rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

DATO ATTO che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

VISTA la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

VISTA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 02.07.2021, che ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture all'ing. Angelo Carmine Giordano;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;

DETERMINA

- 1. di AUTORIZZARE la Concessionaria OPEN FIBER S.P.A - P.I. 09320630966,** con sede Legale in Viale Certosa, 2 20155 MILANO e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 ROMA, ad eseguire i lavori di: *“scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel **COMUNE DI FAICCHIO (BN)** lungo la S.P. 77, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione - Interno Centro Abitato”, nonché all'utilizzo delle infrastrutture esistenti lungo la strada provinciale, di proprietà comunale e/o dei gestori dei servizi, atte alla posa della fibra ottica;*
- 2. di Dare Atto che il presente provvedimento:**
 - è soggetto a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, che sarà determinato e comunicato dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del “CANONE UNICO” introdotto dalla legge n. 160/2019;
- 3. di dare Atto altresì che:**
 - L'utilizzo delle infrastrutture relative agli impianti esistenti, dovranno essere autorizzati dal comune competente per territorio e/o dai gestori dei servizi;
 - **è stata stipulata la Polizza n. 460011680383,** rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Banca UniCredit;
 - **è stata stipulata la Polizza n. 2293186,** rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.);
 - **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta acquisita al prot. dell'Ente al n. 0023312 in data 18.10.2021 , riassunti nella tabella sotto riportata:							
Art. 1	No-dig	Mini Trincea	Trincea	Trincea Pregiato	Micro Trincea	Totale	Pozzetti
	0	71.77	m. 10.03	0	0	m. 81.80	n. 1

Art. 2	Il concessionario è tenuto a comunicare a questo Settore, almeno 10 giorni prima, la data di INIZIO dei LAVORI in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il crono programma temporale dei lavori . Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva ULTIMAZIONE con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche ;
Art. 3	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori . Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.
Art. 4	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;
Art. 5	Durante l'esecuzione dei lavori: - E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna , conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
Art. 6	I cavi dovranno occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
Art. 7	il materiale non deve essere depositato sul piano viabile , e non dove essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.
Art. 8	I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
Art. 9	Posizionamento longitudinale e trasversale - Metodologia di Scavo e Modalità di ripristino del piano viabile a) Le modalità di POSIZIONAMENTO e SCAVO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nelle allegate Tabelle A e B ; b) Le modalità di RIPRISTINO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nell'allegata Tabella C ; <i>Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.</i>
Art. 10	i pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino). Resta esclusivamente a carico del richiedente ogni conseguenza civile e penale per eventuali danni causati a terzi per la non corretta ubicazione e non conforme posa in opera dei pozzetti; ALLOGGIAMENTO APPARATI TECNICI Devono essere posizionati fuori dalla sede stradale, devono essere opportunamente protetti secondo le disposizioni legislative vigenti, restando questo Ente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose;

Art. 11	<u>Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a strati costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;
Art. 12	<u>Nel caso di interventi su marciapiede oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;
Art. 13	Il concessionario è obbligato ad assicurare la <u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u> , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il concessionario è tenuto a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;
Art. 14	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; - Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.
art. 15	la concessione , è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP);
Art. 16	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporsi; In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO , a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempimento totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario.
Art. 17	Analogo procedimento sarà seguito nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;
Art. 18	La validità della concessioni è determinata in anni 19 (diciannove anni), secondo quanto disposto all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Art. 19	Alla scadenza , la concessione potrà essere rinnovata in seguito a richiesta del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 17 - Regolamento COSAP);

4. di informare che la presente Concessione dovrà essere custodita in cantiere, per essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'A.P. addetto al controllo;

5. di trasmettere copia del presente atto:

- alla OPEN FIBER S.P.A Indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it
- al Comune di FAICCHIO Indirizzo Pec ufficiotecnicofaicchio@pec.it
- alla Polizia Provinciale – sede -
- All'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione nei tempi e nei modi di legge.

IL TECNICO

f.to Geom. Marcello Capobianco

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

